

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Art. 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO

1. Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, siti in Verona, Via Sommacampagna 63 d, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti della Legge 25 marzo 1959, n.125 e della Legge regionale 30 marzo 1979, n.20.
2. Per vendita all'ingrosso si intende quella fatta per quantitativi non inferiori ad un collo, sempre che si tratti di merce confezionata in imballaggio ammesso dalle norme in vigore.
3. Per talune derrate, quali primizie, frutta esotica e per altri prodotti che abitualmente si commercializzano a pezzi la quantità minima è fissata dal direttore del mercato.

Art. 2 - GESTIONE DEL MERCATO

1. Il Mercato è di proprietà di Veronamercato s.p.a. (di seguito denominata Ente Gestore) che ne cura direttamente anche la gestione.
2. La gestione del Mercato deve essere informata a criteri di economicità ed efficienza.
3. I proventi della gestione devono essere tali da assicurare l'equilibrio finanziario di gestione e degli oneri per ammortamenti e di quelli per il pagamento dei mutui contratti dall'ente gestore.

Art. 3 - COMMISSIONE DI MERCATO

1. Presso il mercato all'ingrosso di Verona è istituita la Commissione di mercato.
2. Essa è nominata dall'Ente istitutore del mercato ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Verona o da un suo delegato. Della Commissione di mercato fanno parte:
 - 1 rappresentante dell'Ente Gestore;
 - 3 rappresentanti del consiglio comunale in cui ha sede il mercato, con rappresentanza della minoranza;
 - 1 rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio;
 - il rappresentante del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS 20 o altro funzionario da esso designato;
 - 1 rappresentante di organismi cooperativi;
 - 1 rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello provinciale;

- 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria della produzione più rappresentative a livello provinciale;
- 1 rappresentante delle associazioni di produzione o di trasformazione;
- 1 rappresentante dei commercianti all'ingrosso;
- 1 rappresentante dei concessionari-commissionari del mercato;
- 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale dei commercianti al dettaglio;
- 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale dei commercianti ambulanti;
- 1 rappresentante dei facchini;
- 1 rappresentante dei lavoratori dipendenti del mercato;
- 1 rappresentante degli operatori all'esportazione;
- 1 rappresentante dei consumatori.

3. Alle sedute della Commissione partecipa, con funzioni consultive, il direttore del mercato, senza diritto di voto.

4. Persone esperte nel settore dei mercati all'ingrosso e rappresentanti di altre categorie interessate possono essere chiamati dal presidente della Commissione a partecipare ai lavori della Commissione con funzioni consultive e senza diritto di voto.

5. La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere confermati.

6. La Commissione di mercato trasmette, per conoscenza, entro 15 giorni dalla seduta, copia dei verbali delle proprie riunioni alla Commissione Regionale per i mercati all'ingrosso, al Comune e al direttore del mercato.

7. Un dipendente dell'Ente Gestore, quale segretario della Commissione, redige il verbale.

Art. 4 - DIRETTORE DI MERCATO

1. Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dall'Ente Gestore.

2. Sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore di mercato coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o in lauree equipollenti.

3. Indipendentemente dal titolo di studio, sono ammessi al concorso di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di direttore o di vice direttore da almeno cinque anni.

4. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato. L'esame consiste in una prova scritta ed una orale, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente Gestore.

5. Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

6. Qualora l'Ente Gestore intenda nominare direttore del mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.

7. Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

8. Il trattamento economico e giuridico del direttore è quello di dirigente secondo il contratto di lavoro stabilito dall'Ente Gestore.

9. Al mercato è, altresì, preposto un vice direttore alla cui nomina l'Ente Gestore provvede con le modalità previste per la nomina del direttore.

Art. 5 - ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'espletamento dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

2. Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è disciplinato dal contratto di lavoro applicato dall'Ente Gestore e dal regolamento interno.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. La Commissione di mercato di cui all'art.3 del presente regolamento è convocata di regola dal presidente ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata formale richiesta da 1/3 dei suoi componenti o dall'Ente Gestore.

2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono essere inviati ai membri della Commissione almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza.

3. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei membri della Commissione stessa.

4. Le deliberazioni vengono adottate sempre a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.

6. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono deliberate dall'ente gestore.

8. La Commissione di mercato ha il compito di:

- esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti ed i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di cui all'art.19 della L.R. 30.03.1979 n.20 e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;

- collaborare con la Commissione regionale per i mercati all'ingrosso nell'ambito dei compiti previsti dall'art.6 della L.R. 20/79;

- proporre agli Enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

- esprimere il proprio parere e formulare proposte all'Ente Gestore circa:

a) gli orari delle operazioni di mercato;

b) i criteri di massima per l'assegnazione dei punti di vendita ed il numero degli stessi;

c) i canoni di concessione dei punti di vendita;

d) le tariffe dei servizi di mercato;

e) il regolamento di mercato e le eventuali modifiche da apportarvi per il più aderente funzionamento del mercato alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

f) l'organico del personale dipendente dall'Ente Gestore necessario al buon funzionamento dei servizi del mercato, su proposta del direttore del mercato;

g) l'istituzione di nuovi servizi di mercato;

h) l'osservanza delle norme di qualità ed igienico-sanitarie;

i) ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso.

9. I pareri richiesti dall'Ente Gestore devono essere espressi entro 30 giorni dalla data della richiesta; decorso detto termine essi si intendono favorevoli.

Art. 7 - COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente Gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

2. Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente Gestore sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel contratto di lavoro e nel regolamento del personale.

3. Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

- - curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;

- vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;

- accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

- intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;

- autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;

- proporre all'Ente Gestore o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;

- accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti avvalendosi di apposito servizio di controllo di qualità delle merci;

- accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;

- vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

- vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;

- eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;

- in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente Gestore ed alla Commissione di mercato;

- curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;

- curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art.47;

- curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari e di cui al successivo art.12;

- emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- sovrintendere e coordinare il servizio del personale di vigilanza ed attivare i vigili incaricati del servizio di polizia urbana all'interno del mercato per la più corretta applicazione del presente regolamento;

- svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

4. Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

5. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concessionari del mercato e del personale ad esso addetto.

Art. 8 - RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

1. Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato.

3. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.

4. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale all'uopo qualificato, mediante il metodo della rilevazione diretta.

5. Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "valore-peso" ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.

6. La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato.

7. I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

8. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi sia per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione e sistematicamente trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 9 - POLIZIA DI MERCATO

1. L'ordine pubblico nel mercato è assicurato dai competenti organi di polizia.

2. Ferme le competenze della Polizia Municipale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente regolamento è attribuito, ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 13 commi 1 e 2 della legge 24.11.1981 n. 689, anche al personale dipendente dell'Ente gestore del Mercato, appositamente individuato con provvedimento del Direttore del Mercato stesso, tra quello avente mansioni ispettive o di vigilanza.

3. Detto personale, per essere adibito alle mansioni di controllo e di verbalizzazione delle violazioni al presente regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione da organizzarsi con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale.

Art. 10 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

1. Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

2. La direzione del mercato, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori, anche su richiesta degli interessati.

3. La direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 11 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Ente Gestore provvede, sia direttamente sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- 1) servizio di pulizia del mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di posteggio per veicoli o altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente Gestore e la ditta concessionaria.

3. La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 12 - SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

1. Nell'interno del mercato la funzione di vigilanza igienico-sanitaria e di accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e del lavoratore ai fini della tutela della salute pubblica, è esercitata dal Ministero della Sanità attraverso i propri organi centrali, nonchè dal Comune attraverso l'Unità locale socio-sanitaria.

2. Anche ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art.46 del regolamento, il Comune tramite l'Ente Gestore, d'intesa con l'Unità locale socio-sanitaria, istituisce un servizio per l'accertamento della sanità e commestibilità dei prodotti.

3. Il direttore su indicazione del responsabile del servizio può dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, previo rilascio di certificazione in duplice copia, da

consegnarsi una al venditore, proprietario o venditore per conto terzi e l'altra alla direzione del mercato. Su richiesta e a spese del detentore, tali partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo, fino a quando non saranno noti i risultati delle analisi.

4. L'Ente Gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali, le attrezzature ed il personale ausiliario necessario.

5. I funghi freschi ed essiccati non coltivati nonché i funghi coltivati non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del produttore o detentore devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 13 - FACCHINAGGIO

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'Ente Gestore direttamente o date in concessione, con preferenza alle cooperative.

2. Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti vendita, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.

3. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale dei veicoli ad esso accostato per lo scarico.

4. Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente e a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

5. Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il direttore di mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini stessi.

6. Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato.

7. I facchini debbono aver compiuto il 18° anno d'età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso della idoneità alla mansione certificata dal medico competente.

8. Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori provvede l'Ente Gestore, su proposta del direttore, sentiti la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini, in modo da garantire un efficiente servizio.

9. I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini.

10. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. È ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

11. Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

12. I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le norme vigenti.

13. Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

14. I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) diffida scritta od orale disposta dal direttore;

b) la sospensione dal mercato da uno a 15 giorni disposta dal direttore;

c) nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e la espulsione dal mercato disposta dall'Ente Gestore su proposta del direttore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

15. Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.

16. Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

17. Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del mercato lo consigliano, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo. La convenzione è approvata dall'Ente Gestore ed è resa esecutiva dal direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini e degli operatori di mercato.

Art. 14 - SELEZIONE, CERNITA ED IMBALLAGGIO DELLA FRUTTA E VERDURA

1. Rientrano nella disciplina del presente articolo le operazioni di selezione ed imballaggio di partite di frutta e verdura che, prima di essere poste in vendita, necessitano di lavorazione per l'eliminazione di prodotto guasto, o che per cause accidentali debbano essere ricondizionate secondo le norme qualitative, nonché il piccolo facchinaggio strettamente legato a dette operazioni. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei posteggi, nei magazzini o in altri locali od aree eventualmente destinate dalla direzione del mercato.

2. Le operazioni di cui trattasi possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale dipendente da ciascuno di essi o da altro personale. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di lavorazione e cernita della frutta e

verdura e sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti in materia di assicurazioni sociali.

3. Gli operatori e il personale di cui al punto precedente debbono essere muniti di attestato conseguito a seguito di frequenza di un corso per addetti alla produzione e vendita delle sostanze alimentari.

4. Gli operai sono pagati secondo le tariffe provinciali in vigore.

5. Gli operai debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore, sentita la commissione di mercato.

6. Sia gli operai che il personale degli operatori che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) diffida scritta od orale disposta dal direttore ;

b) la sospensione dal mercato per un periodo da 1 a 15 giorni, disposta dal direttore del mercato;

c) nei casi gravi, l'esclusione dal mercato, su proposta del direttore, disposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione del mercato.

7. Durante il periodo di sospensione, il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Art. 15 - PESATURA DEI PRODOTTI

1. Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

2. La direzione del mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di verifica della pesatura.

3. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;

b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;

c) bene in vista.

4. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 16 - TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono fissate dall'Ente Gestore sentito il parere della Commissione di mercato.

2. Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

3. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

4. Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengano a quanto disposto dal comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

Art. 17 - SERVIZI BANCARI E DI TESORERIA

1. Nel mercato può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

2. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'Ente Gestore ed approvata dall'Ente istitutore del mercato, sentita la Commissione di mercato.

3. Il regolamento della cassa di mercato deve essere adottato con deliberazione dell'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune e all'Ente Gestore.

3. A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 19 - VENDITORI

1. Sono ammessi al mercato i seguenti venditori:

a) i commercianti all'ingrosso iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;

b) i produttori singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di legge ed in forza dei regolamenti comunitari e in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli.

c) gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.

2. L'Ente Gestore può, in caso di comprovata necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato, nonché provvedere alle vendite di tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte di produttori, singoli o associati, che ne facciano richiesta.

Art. 20 - COMPRATORI

1. Sono ammessi al mercato i seguenti compratori:

a) i commercianti all'ingrosso;

b) i commercianti al minuto, singoli od associati;

c) le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;

e) le società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.

2. Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'Ente Gestore provvederà a pubblicizzare, nell'interno del mercato, il prezzo dei prodotti. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati.

3. I consumatori potranno effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.

Art. 21 - COMMISSIONARI MANDATARI ASTATORI

1. Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che abbiano apprestato all'Ente Gestore cauzione fruttifera non inferiore a lire in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

2. L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'Ente Gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori dal mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art.1, pena la revoca dell'assegnazione.

3. I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro cancellazione dagli appositi albi.

Art. 22 - ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

1. 1. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art.3 della legge n.125/59;

b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli artt. 19 e 20 qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

c) certificazione relativa alle disposizioni comunitarie e nazionali previste dal Reg. CEE 2251/92 e dai D.D.L.L. 339/92 e 72/93 e successive modificazioni (albo operatori).

Art. 23 - DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

1. Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso direttore firmata.

2. Nella tessera devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

3. Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

4. Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

5. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 24 - DISCIPLINA DEI CONCESSIONARI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

1. Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.622/67, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci negli appositi spazi loro riservati.

2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n.622/'67, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art.3 della Legge n. 125/'59.

5. I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del mercato.

6. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono immediatamente essere notificate per iscritto al direttore del mercato, specificando provenienza, quantità, varietà della merce, prezzo di acquisto, destinatario e prezzo di vendita.

7. Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare, prima dell'inizio delle contrattazioni, altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediata comunicazione, per iscritto, al direttore del mercato.

Art. 25 - DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. Si intendono posteggi di vendita fissi tutti i locali situati negli appositi fabbricati adibiti all'esposizione ed alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, dotati o meno di altri adiacenti locali per il deposito e la conservazione dei prodotti stessi.

2. Si intendono magazzini tutti i locali situati negli altri appositi fabbricati ai bordi del mercato adibiti esclusivamente al deposito dei prodotti ortofrutticoli e degli imballaggi ed alla loro lavorazione.

3. I posteggi di vendita fissi ed i magazzini sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari mandatarî, iscritti agli albi, di cui all'art.3 della Legge n.125/'59 ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli di cui alla legge n.622/'67 ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

4. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dall'Ente Gestore una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico del mercato.

Art. 26 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. I posteggi fissi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente gestore agli operatori di cui agli artt.19 e 21 su domanda degli interessati, in base a criteri di massima sui quali ha espresso parere la Commissione di mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità, che tengano conto dell'anzianità e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, del fatturato realizzato, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti delle ditte richiedenti.

2. Nel caso di parità tra concorrenti, già concessionari di posteggi, si applicherà il criterio della maggiore quantità di merce introdotta nel mercato.

3. È fatta salva la facoltà di concedere i magazzini od altri locali agli operatori di cui all'art.20 lett. A, limitatamente alle Cooperative di consumo, lett. E, ad Enti o gruppi d'acquisto, quando se ne ravvisi l'opportunità nell'interesse della gestione del Mercato o vi siano evidenti ragioni di pubblico interesse, o all'occorrenza, di destinarli ai servizi di mercato o di concederli agli Enti o gruppi, che svolgono i servizi di cui agli articoli 13 e 14, limitatamente alle esigenze di detti servizi, ed alle imprese che siano appaltatrici di servizi nel Mercato, per le loro esigenze d'organizzazione o per il ristoro e l'assistenza di tali Enti, gruppi o Imprese.

4. Il canone per l'uso di ciascun posteggio o magazzino è stabilito dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, e approvato dal Comitato Provinciale dei prezzi. Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dall'Ente Gestore.

Art. 26 Bis - RINNOVO DELLE ASSEGNAZIONI

1. Tutte le assegnazioni dei posteggi e dei magazzini non possono avere una durata superiore ad anni sette, salvo rinnovo.

2. Il rinnovo delle concessioni viene effettuato in base a modalità e criteri di cui al primo comma dell'art.26, con particolare riguardo all'attività svolta in Mercato ed ai minimi di attività commerciale.

3. Il minimo di attività commerciale è espresso in valore e/o in quantità di merci introdotte e viene determinato ogni anno entro il mese di marzo dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, tenuto conto della superficie e ubicazione dei posteggi e delle quantità globali introdotte.

4. Il minimo di attività commerciale è dimostrato attraverso le dichiarazioni di introduzione merci e le dichiarazioni annuali effettuate dagli operatori ai fini della corresponsione dell'I.V.A.

5. Gli operatori devono, entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., far pervenire alla Direzione del Mercato copia della dichiarazione stessa debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della concessione.

6. Se non sono provate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento in un biennio dell'attività minima complessivamente stabilita, esclude il rinnovo della concessione o comporta la revoca della stessa.

7. Tuttavia se l'attività svolta nel biennio è pari ad almeno l'85% di quella minima stabilita, la concessione può essere approvata anche per durata annuale.

Art. 27 - CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. Qualora l'assegnazione di un posteggio o magazzino sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado.

2. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

3. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti comunque fino alla scadenza.

4. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla Società fino alla scadenza rivolgendo regolare domanda all'Ente Gestore del mercato il quale, sentita la Commissione di mercato, può, dopo valutazioni specifiche sulla base di criteri predeterminati, autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

5. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

6. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. In questo caso l'assegnazione decade alla scadenza del contratto.

Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

7. È consentito il trasferimento della titolarità dell'assegnazione nei casi di trasformazione di una società commerciale da uno ad altro dei tipi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28 - GESTIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. Il posteggio e/o il magazzino devono essere gestiti dall'intestatario della assegnazione o dalle persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n.125/59.

3. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere affidata, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, anche a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.

4. Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente Gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art. 29 - INDICAZIONI SUI POSTEGGI

1. In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del legale rappresentante.

Art. 30 - USO DEI POSTEGGI

1. I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. È tassativamente vietato adibire l'area di esposizione e di vendita dei posteggi a deposito di imballaggi.

2. Gli imballaggi debbono essere custoditi esclusivamente nei magazzini adibiti allo scopo.

3. È tassativamente vietato usare magazzini di deposito e di lavorazione per il ricovero degli automezzi che debbono sostare negli appositi spazi, limitatamente alle ore di apertura del mercato.

4. Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

5. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

Art. 31 - TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

1. Le assegnazioni dei posteggi e dei magazzini cessano:

a) alla scadenza;

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione, salvo pagamento del canone fino alla scadenza contrattuale ovvero fino alla eventuale riassegnazione del posteggio o del magazzino;

c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

d) per scioglimento delle società assegnatarie.

Art. 32 - REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. L'assegnazione del posteggio e del magazzino è revocata nei seguenti casi:

1) cessione totale o parziale del posteggio o del magazzino a terzi;

2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

3) inattività completa del posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;

4) accertate gravi scorrettezze commerciali;

5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o il magazzino.

2. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, che deve rispondere entro 10 giorni dalla ricezione degli addebiti medesimi, salva ogni altra azione civile o penale.

3. La Commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 33 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. 1. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi, i magazzini ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e cose, in condizioni igieniche, estetiche, funzionali tali da permettere l'immediato subentro di altro operatore, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

2. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.

3. L'assegnatario del posteggio o del magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stesso.

Art. 34 - CALENDARIO E ORARIO

1. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati dal calendario, redatto dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di mercato.

2. L'orario delle vendite viene fissato dall'Ente Gestore con la procedura indicata nel comma precedente.

3. L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'art.20.

4. L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

5. Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

6. Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito, in forza del presente regolamento, per il locale mercato all'ingrosso.

Art. 35 - INIZIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

1. L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art. 36 - INGRESSO AL MERCATO

1. Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art.23.
2. I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art.34 secondo le modalità stabilite dalla direzione del mercato.
3. Chiunque sia in possesso del tesserino di cui al primo comma deve tenerlo bene in vista, così da poter essere facilmente identificato dalla Polizia di mercato.

Art. 37 - ORDINE INTERNO

1. È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
 - c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
 - d) introdurre animali;
 - e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
 - f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni.
2. Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo visto del direttore.

Art. 38 - PULIZIA DEI POSTEGGI

1. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi, i magazzini e gli annessi (scale, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
2. I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi o dei magazzini raccolti in appositi recipienti come previsto dalle norme di igiene, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 39 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

2. La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

3. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

4. Le caratteristiche tecniche e di ingombro dei mezzi di cui al precedente comma, debbono essere stabilite dall'Ente Gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

5. Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente Gestore su proposta del direttore del mercato, sentiti la Commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini.

6. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

Art. 40 - OPERAZIONI DI VENDITA

1. Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in mercato.

2. L'Ente Gestore provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento da parte del compratore deve avvenire entro trenta giorni. In mancanza di pagamento entro il termine, si darà luogo ai provvedimenti disciplinari di cui all'art.48 del presente regolamento

Art. 41 - VENDITE ALL'ASTA

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

2. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della Legge n.125/59.

3. L'asta deve essere effettuata con i sistemi all'uopo installati nel mercato dall'Ente Gestore.

4. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore sentito il parere della Commissione di mercato.

Art. 42 - MERCE IN VENDITA

1. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Art. 43 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

1. Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.

2. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere, fatte salve le norme della C.E.E., di peso non superiore al 15% del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20% del peso del collo.

Art. 44 - NORME PER LA VENDITA

1. Le vendite non effettuate a mezzo di astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 28 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento.

2. Le vendite possono essere effettuate anche da personale dipendente regolarmente assunto per tale specifica funzione.

3. Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

4. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 45 - VENDITE PER CONTO

1. I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

2. Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

3. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente, nonché dello "star del credere".

4. Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

5. Delle operazioni medesime il commissionario informerà il direttore del mercato e il committente.

6. I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

7. In ogni conto vendita deve risultare:

1) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;

2) il prezzo di vendita;

3) il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;

4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 46 - CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

1. Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento o che non abbiano requisiti qualitativi previsti gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario e/o il servizio di controllo qualità, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante l'obbligo di ricondizionamento e il valore del deprezzamento in relazione ai costi.

3. Per le merci di cui al precedente comma per le quali sia impedita la vendita e non più ricondizionabili, il direttore rilascia un certificato comprovante ritiro dal mercato o la distruzione in riferimento a quanto accertato dall'organo di controllo qualità o dall'organo sanitario.

4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 47 - DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

1. Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;

b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

2. I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore e dalla direzione del mercato.

3. I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

4. L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 48 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo dell'assegnazione:

a) diffida scritta e motivata o sospensione dei colpevoli da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore, previa contestazione degli addebiti all'interessato;

b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;

c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art 32 del presente regolamento.

2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art. 48 Bis - SANZIONI

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non provvedono specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art.19 della Legge Regionale del Veneto 30.03.1979 n.20 e successive modificazioni.

2. Per le medesime violazioni è ammesso il pagamento di una somma fissa determinata dalla Giunta Comunale.

3. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune.

Art. 49 - OPERATORI

1. Per operatori si intendono i soggetti previsti agli artt. 19-20-21 del presente regolamento nonché all'art. 10 della Legge n.125/59.

Art. 50 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale in seguito a parere della Commissione di mercato, entrerà in vigore, alla avvenuta approvazione del Comitato regionale di controllo e della Giunta Regionale, dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

Art.13 comma 4 lire 100.000
Art.13 comma 5 lire 200.000
Art.13 comma 6 lire 100.000
Art.13 comma 10 (ultimo capoverso) lire 200.000
Art.13 comma 11 lire 100.000
Art.13 comma 13 lire 200.000
Art.14 comma 1 lire 500.000
Art.14 comma 3 lire 200.000
Art.14 comma 5 lire 100.000
Art.15 comma 3 lire 200.000
Art.16 comma 3 lire 500.000
Art.18 comma 2 lire 500.000
Art.19 lire 1.000.000
Art.20 comma 2 lire 50.000
Art.21 comma 1 lire 1.000.000
Art.21 comma 2 (secondo capoverso) lire 1.000.000
Art.21 comma 3 lire 1.000.000
Art.22 lire 500.000
Art.23 lire 50.000
Art.24 commi 1,2,3,4,6,7 lire 500.000
Art.26/bis comma 4 lire 500.000
Art.28 commi 1,2 e 3 lire 300.000
Art.29 lire 300.000
Art.30 comma 1 lire 200.000
Art.30 comma 3 lire 300.000
Art.30 comma 4 lire 200.000
Art.30 comma 5 lire 500.000
Art.33 comma 1 lire 500.000
Art.34 comma 6 lire 300.000
Art.36 commi 2 e 3 lire 50.000
Art.37 comma 1 lett.a)-b)-c)-d)-f) lire 100.000
Art.37 comma 1 lett.e) lire 200.000
Art.37 comma 2 lire 100.000
Art.38 commi 1 e 2 lire 200.000
Art.39 commi 1,2,3,4,5 e 6 lire 100.000
Art.41 lire 500.000

Art.42 lire 100.000

Per le altre infrazioni sopra non elencate, quando non provvedono direttamente altre disposizioni di legge o specifiche norme regolamentari, il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell'art.19, 2° comma, della legge regionale 30.03.1979, n.20 come modificato dalla legge regionale 31.07.1984, n.36: da lire 25.000 a lire 1.000.000

Secondo la disciplina stabilita dall'art.16, comma 1° della legge 24.11.1981, n.689 è quindi ammesso il pagamento in misura ridotta di lire 50.000 (pari al doppio del minimo).

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Verona con deliberazione N°10 del 25/01/1996. È stato adottato dalla Regione Veneto in data 07/11/1996.

È stata introdotta una variazione agli Art. 9 e 48/Bis con delibera del Consiglio Comunale N° 40 del 20/05/1999.